

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale "AULÙS APS"

In data 12 luglio, presso la sede "Aulùs APS" ubicata in Variano di Basiliano (UD), piazza Patriarcato 3, alle ore 21, si sono riunite le seguenti persone:

- **Asquini Edoardo** nato a Udine (UD) il 11.07.1999 e residente a Vissandone (UD) in via P. Zorutti n.21, cittadino italiano, codice fiscale SQNDRD99L11L483C;
- **Asquini Letizia** nata a Udine (UD) il 06.01.1998 e residente a Vissandone (UD) in via P. Zorutti n.21, cittadina italiana, codice fiscale SQNLZ98A46L483A;
- **Baradel Luca** nato a Udine (UD) il 22.01.1996 e residente a Vissandone (UD) in via dell'Asilo n.35, cittadino italiano, codice fiscale BRDLCU96A22L483A;
- **Fabris Cecilia** nata a san Daniele (UD) il 13.09.1997 e residente a Basiliano (UD) in via Verdi n.15, cittadina italiana, codice fiscale FBRCL97P53H816V;
- **Paravano Emanuele** nato a San Daniele (UD) il 06.12.1996 e residente a Variano (UD) in XXI Aprile n.60/12, cittadino italiano, codice fiscale. PRVMNL96T06H816P;
- **Pezzetta Matteo** nato a Udine (UD) il 26.01.1993 e residente a Variano (UD) in via del Castello n.26, cittadino italiano, codice fiscale PZZMTT93A26L483R.
- **Spizzamiglio Francesco** nato a san Daniele (UD) il 08.11.1993 e residente a Variano (UD) in piazza Patriarcato n.1/3B, cittadino italiano, codice fiscale SPZFNC93S08H816S;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Emanuele Paravano il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Edoardo Asquini quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Aulùs APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Basiliano e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

[Handwritten signatures]

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Francesco Spizzamiglio

Vice - Presidente: Emanuele Paravano

Segretario: Luca Baradel

Consigliere: Cecilia Fabris

Consigliere: Edoardo Asquini

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Edoardo Asquini

Letizia Asquini

Luca Baradel

Cecilia Fabris

Emanuele Paravano

Matteo Pezzetta

Francesco Spizzamiglio

Edoardo Asquini
Letizia Asquini
Luca Baradel
Cecilia Fabris
Emanuele Paravano
Matteo Pezzetta
Francesco Spizzamiglio

Variano, 12 luglio 2021



REGISTRATO A GORIZIA il 16 LUG. 2021
al n. 514 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro duecento

* firma del Direttore Provinciale

STATUTO

dell'Associazione "Aulùs APS"

PARTE PRIMA

Capo I - COSTITUZIONE E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 1

1. Dal 12/07/2021 ha vita e sede legale in Variano di Basiliano (UD) l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata: "Aulùs APS" (di seguito anche Associazione).
2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
3. La sua durata è illimitata.
4. Lo scopo della medesima è quello di promuovere la conoscenza e l'utilizzo della lingua friulana.
5. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli Associati, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito D.lgs. 117/17), delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

1. L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:
 - la diffusione della lingua friulana nel mondo giovanile e non;
 - l'ampliamento della conoscenza della lingua e della cultura friulana, prevalentemente attraverso il doppiaggio amatoriale;
 - la traduzione in lingua friulana di opere.
2. L'Associazione svolge le seguenti attività:
 - attività culturali: conferenze, proiezioni di film e documenti, condivisione di materiale multimediale, nonché collaborazioni con altre associazioni;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di conferenze, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione online di materiale informativo e divulgativo.
3. L'Associazione rivolge la propria opera verso i propri associati, i loro familiari ed i terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e la stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.lgs. 117/17, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.
6. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA il 16.07.2021
al n. 514 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

Entrale Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Gorizia
IL FUNZIONARIO
Annamaria Bersig
* firma su delega del Direttore Provinciale

Capo II – ASSOCIATI

Articolo 3

1. Possono associarsi ad Aulùs tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero degli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.
2. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
3. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.

Articolo 4

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.
2. Chiunque desideri far parte della Associazione, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, il comune e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale.
3. Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
4. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 5.
5. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Associato sul Libro degli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.
6. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.
7. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 5

1. L'adesione alla Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea e di candidarsi alle cariche associative, trascorso almeno un mese dalla sua ammissione.
2. L'Associato ha diritto:
 - a) di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione;
 - b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;
 - d) di esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri associativi presso la sede dell'Associazione;
 - e) di sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'Associazione.
3. Con l'ammissione in Associazione l'Associato assume i precisi obblighi:
 - a) di osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
 - b) di versare la quota associativa ed eventuali contributi annuali secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo;
 - c) di sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea;
 - d) di conservare con la massima cura le attrezzature di proprietà dell'Associazione;
 - e) di svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto;

f) di difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa aderisca.

4. Il comportamento verso gli altri Associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Articolo 6

1. La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) decesso dell'Associato;
- b) recesso - ogni Associato può in qualsiasi momento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo in corso; il recesso ha effetto dall'esercizio associativo successivo;
- c) esclusione - il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato dalla Associazione qualora:
 - c.1) contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto,
 - c.2) non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e in particolare risulti moroso nel versamento della quota associativa,
 - c.3) svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione,
 - c.4) rilevi accertati motivi di incompatibilità o di indegnità.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono l'esclusione di un Associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'Associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'Associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'Associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

3. Gli Associati deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Capo III - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea

ASSEMBLEE

Articolo 8

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati con diritto di voto.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto solo gli Associati, ammessi nell'Associazione da almeno un mese; il voto è personale.
3. È facoltà dell'Associato farsi rappresentare da altro Associato sottoscrivendo una delega a favore dell'Associato che lo rappresenterà in Assemblea. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.
4. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mano), purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.
5. Per ogni Associato minorenne un genitore può esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non può essere eletto alle cariche associative.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure persona designata dall'Assemblea.

Articolo 9

1. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo, ove

nominato. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il giorno dell'adunanza delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo e la convocazione viene trasmessa dal Presidente, precisando il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le notifiche di convocazione devono essere inoltrate agli Associati mediante avviso scritto recapitato a mano, a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione va affissa nei locali dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accorciare i tempi di notifica, fino a 3 (tre) giorni, per un motivo che egli riconosce urgente.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre i 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo.

Articolo 10

1. L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando gli Associati presenti saranno almeno pari alla metà degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

3. Le votazioni degli Associati sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

6. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dall'estensore, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede e devono altresì rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Articolo 11

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi Associativi;
- b) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
- c) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare, quando previsti, i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
- e) discutere e approvare il bilancio e le relazioni del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, del Revisore legale dei conti;
- f) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) discutere di ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- l) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- n) deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;

2. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vigente obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri maggiori di età eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti viene stabilito prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo previo consenso dell'Assemblea.
2. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Qualora il numero di candidati sia superiore al numero dei consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo, risulteranno eletti Consiglieri gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
4. Il Consigliere, che per 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo valido, non intervenisse alle adunanze Consiliari, decade dalla Carica.
5. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora possibile, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima Assemblea utile decidere sull'eventuale elezione di un nuovo Consigliere oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo.
6. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
7. Nel caso il numero di Consiglieri si riduce al di sotto delle 3 (tre) unità, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

Articolo 13

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Nelle ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o utilizzando servizi chat predisposti all'uopo, da inviare ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo non meno di 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telefono almeno 1 (un) giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
4. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata e i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione all'atto della convocazione, possono partecipare esclusivamente i membri dello stesso, gli eventuali membri dell'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti.

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare ha i seguenti compiti:
 - a) svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) deliberare sui programmi, atti e contratti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea;
 - d) predisporre, esaminare e approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
 - f) decidere sull'ammissione ed esclusione degli Associati;

- g) fissare le quote associative ed i contributi richiesti agli Associati per la frequentazione dell'attività associativa;
 - h) determinare l'importo di eventuali contributi associativi integrativi qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
 - i) deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
 - j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi, designando i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
 - k) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
 - l) sottoporre all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
 - m) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - n) deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà del Presidente stabilite dall'articolo 15;
 - o) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto, dai regolamenti interni e da disposizioni legislative.
2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio oppure da tecnici, nominati dal Consiglio stesso. Le commissioni possono essere composte da Associati e non. I compiti e l'eventuale retribuzione delle commissioni e dei tecnici vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo, con il parere dell'Organo di controllo, ove nominato.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli Associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non sia disposto diversamente nei seguenti articoli di questo statuto. In ogni caso, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi.
6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

PRESIDENTE

Articolo 15

- 1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri medesimi. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente.
- 2. È il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ne garantisce l'identità e la coesione interna, cura i rapporti con i terzi e dà impulso alla vita associativa coordinando le varie attività.
- 3. Spetta al Presidente:
 - a) provvedere, in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
 - b) la convocazione e la direzione delle adunanze tanto all'Assemblea come del Consiglio Direttivo;
 - c) la fissazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari;
 - f) l'adozione, in caso di necessità e/o urgenza, delle deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
 - g) la promozione delle azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
 - h) l'assolvimento di tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.
- 4. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e i verbali del Consiglio Direttivo unitamente all'estensore.
- 5. Predisporre, coadiuvato dal Tesoriere, i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e la relazione sull'attività svolta.
- 6. In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e ove fossero assenti entrambi saranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età.

VICE PRESIDENTE

Articolo 16

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Articolo 17

1. Il Segretario, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati maggiorenni; in questo secondo caso il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. Il Segretario dell'Associazione, se scelto fra i Consiglieri, non ha diritto a nessun compenso, ma solo al rimborso spese al pari di tutti i Consiglieri; se, invece, viene chiamato a ricoprire la carica di Segretario un Associato non Consigliere o un non Associato, questi, oltre al rimborso spese, può aver diritto ad un compenso che sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario ha l'incarico di coordinare e organizzare la gestione delle attività associative ed in particolare:

- a) svolge l'attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione del programma annuale e al regolare funzionamento degli organi associativi;
- b) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sottoscrivendone i verbali unitamente al Presidente;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) attende alla gestione degli archivi informatici e cartacei;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

TESORIERE

Articolo 18

1. Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione (maggiorenni); in questo secondo caso il Tesoriere parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. È depositario di tutti i valori e del denaro dell'Associazione.

3. Esegue i pagamenti vistati dal Presidente o dal Vice-Presidente.

4. È tenuto a dar visione al Consiglio Direttivo ed agli Associati, tutte le volte che gliene faranno richiesta sia dei libri contabili come di tutto quello che egli tiene in deposito e costituisce il Patrimonio associativo.

5. Al Tesoriere è affidata la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e più precisamente:

- a) collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci annuali;
- b) provvede ai pagamenti e alle riscossioni secondo le previsioni di entrata e di spesa approvate;
- c) redige i documenti contabili;
- d) assolve gli obblighi fiscali e contributivi;
- e) conserva la documentazione relativa alle entrate e alle spese nonché agli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) svolge i compiti di economo;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19

1. È prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, nelle situazioni indicate all'Art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 20

1. È prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti nelle situazioni indicate all'Art. 30 del D. Lgs. 117/17.

PARTE SECONDA

Capo I – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 21

1. L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili e associativi:

- a) Libro Verbali delle Assemblee e Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- b) Libro degli Associati e Registro dei Volontari;
- c) Libro Bilanci Preventivi e Libro Bilanci Consuntivi.

BILANCIO

Articolo 22

1. L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, la quale dovrà svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti gli Associati all'interno della sede dell'Associazione.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Articolo 23

1. Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli Associati;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli Associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli Associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;
- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli Associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore di Associati e non nei limiti previsti dal precedente articolo 2;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

LA QUOTA ASSOCIATIVA

Articolo 25

1. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e per il primo anno è pari a 15 euro. Essa è annuale, non trasferibile per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, non può essere trasmessa per causa morte, non è frazionabile né rivalutabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato e va a costituire il fondo comune dell'Associazione.

Capo II – VOLONTARI E RESPONSABILITÀ **VOLONTARI**

Articolo 26

1. Le attività svolte dagli Associati in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.
2. L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
4. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Articolo 27

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PARTE TERZA **SCIoglimento**

Articolo 28

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità culturali o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.